

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

Bain & Company Italy, Inc. codice fiscale 09683280151, con sede a Milano in Via Santa Maria Segreta, 2 nella persona di Valeria Sterpos, di seguito per brevità anche **“Bain”**;

E

Fondazione per Educazione Finanziaria e al Risparmio, con sede legale in Piazza del Gesù n. 49 - 00186 Roma, codice fiscale 97783690585, nella persona del Presidente Stefano Lucchini, in seguito per brevità anche **“FEduF”**, e, unitamente alla Bain, le **“Parti”**;

PREMESSO CHE

- a) La missione di FEduF è quella di promuovere l'Educazione Finanziaria nel più ampio concetto di Educazione alla Cittadinanza Economica consapevole e attiva, attraverso la creazione di contenuti originali, la realizzazione di strumenti innovativi, l'organizzazione di eventi e lo sviluppo di collaborazioni con le Istituzioni e il territorio.
- b) Bain fornisce consulenza a leader di tutto il mondo su tematiche fondamentali quali strategia, marketing, organizzazione, operation, IT, digital transformation e strategy, advanced analytic, trasformazione, sostenibilità, corporate finance e M&A, in tutti i settori e in tutte le aree geografiche collaborando con centinaia di organizzazioni no-profit.
- c) Bain intende offrire ai professionisti del proprio network italiano, nell'ambito dell'iniziativa di Social Impact, la possibilità di fare volontariato di competenza a supporto degli studenti delle scuole secondarie di II grado italiane per l'anno scolastico 2025-2026 per lo sviluppo di competenze in ambito economico - finanziario.
- d) A tal fine le Parti sono interessate a stipulare il presente accordo che disciplini compiutamente i reciproci rapporti (l'“**Accordo**”).

Tutto ciò premesso, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO

I. Attività in capo a FEduF

La Fondazione si impegna nei confronti della Bain, che accetta, a organizzare, implementare e promuovere le seguenti attività volte a coinvolgere i professionisti Bain che aderiranno volontariamente:

- a) **La realizzazione di n. 1 webinar formativo per i volontari di Bain sui temi della formazione per lo sviluppo di competenze economico-finanziarie;**
- b) **Coordinamento e organizzazione di minimo 5 e massimo 8 incontri, in modalità digitale, che verranno svolti dai volontari Bain nel periodo febbraio - maggio 2026**
- c) **L'invio di materiali didattici destinati a formatori e docenti.**

Inoltre, FEduF si impegna a:

- i. individuare le scuole e gli studenti che prenderanno parte ai programmi, coinvolgendo il numero minimo di studenti come descritto alla lettera b);
- ii. collaborare con la Bain nella condivisione del calendario delle attività descritte dalla lettera a) alla lettera c);
- iii. curare le formalità di iscrizione degli studenti, raccogliere i nominativi e i documenti necessari (liberatorie), ove necessario o opportuno;

- iv. fornire adeguata formazione e supporto ai professionisti di Bain che prenderanno parte alle iniziative;
- v. fornire adeguati strumenti tecnologici, se necessari, ai professionisti del network Bain quando necessari, come - a titolo esemplificativo e non esaustivo - l'accesso alle piattaforme digitali nell'implementazione delle attività in modalità virtuale;
- vi. organizzare i *match* tra i professionisti del network Bain e le scuole e/o gli studenti che prendono parte alle iniziative;
- vii. monitorare lo stato di avanzamento di organizzazione e implementazione delle attività, e fornire aggiornamento sulle stesse alla Bain;
- viii. fornire supporto per la raccolta dei feedback dagli studenti;
- ix. fornire un rapporto dettagliato finale sulla partecipazione di volontari, scuole studenti e valutazione dell'impatto dei progetti.

II. Contributo della Bain.

La Bain si impegna nei confronti di FEduF nelle seguenti attività:

- a) Individuare volontari del network Bain che metteranno a disposizione dell'iniziativa le loro competenze in qualità di formatori sui temi legati **allo sviluppo di competenze economico-finanziarie** per un numero totale minimo di 5 e massimo di 8 ore (1-2 ore a volontario).

ARTICOLO 2 - MODALITÀ DI ESECUZIONE E OBBLIGHI DELLE PARTI

- I. Le Parti si impegnano per tutta la durata del presente Accordo a:
 - a) comportarsi secondo correttezza e buona fede;
 - b) fornire all'altra Parte tutte le informazioni necessarie a garantire la corretta esecuzione di tutte le attività di cui al presente Accordo.
- II. Le Parti si impegnano ad eseguire le prestazioni di cui al presente Accordo con diligenza, professionalità e con le capacità tecniche e amministrative necessarie e adeguate all'attuazione progetto, il tutto in linea con le esperienze pregresse occorse tra le Parti.
- III. Le Parti non potranno, per nessun motivo, utilizzare impropriamente e/o per scopi diversi da quelli previsti nel presente Accordo le informazioni aziendali e/o commerciali, il logo e/o il marchio di FEduF e/o Bain, a pena di risoluzione del presente Accordo.
- IV. Le parti si impegnano a rispettare la policy di tolleranza zero nei confronti del c.d. SAS – Sfruttamento e Abuso Sessuale e pertanto è obbligato al rispetto dei seguenti 6 principi fondamentali collegati:
 - a) lo sfruttamento e gli abusi sessuali perpetrati da dipendenti /collaboratori / associati / sostenitori di FEduF costituiscono atti di grave inadempienza e sono quindi motivo di licenziamento;
 - b) qualsiasi atto sessuale su bambini/bambine o adolescenti (persone di età inferiore ai 18 anni) è vietato indipendentemente dalla maggiore età o dall'età del consenso stabilite a livello locale. L'errata convinzione circa l'età di un bambino/a o adolescente non costituisce un valido argomento di difesa;
 - c) la concessione di denaro, lavoro, beni o servizi in cambio di sesso, compresi favori sessuali o altre forme di umiliazione, degradazione o sfruttamento sono proibiti. In questo rientra lo scambio di assistenza, che è di fatto dovuta ai beneficiari;
 - d) è proibita qualsiasi relazione sessuale tra i dipendenti di FEduF o il personale correlato e i beneficiari dell'assistenza o altri membri vulnerabili della comunità locale che implichi un uso improprio del proprio grado o posizione. Tali relazioni mettono a repentaglio la credibilità e l'integrità del servizio reso;
 - e) se un dipendente di FEduF o il personale correlato nutre preoccupazioni o sospetti circa abusi o sfruttamenti sessuali da parte di un collega, indipendentemente dal fatto che questi lavori per la sua stessa organizzazione, è tenuto a riferire tali preoccupazioni servendosi dei meccanismi di segnalazione stabiliti dall'organizzazione;
 - f) tutti i dipendenti FEduF o il personale correlato sono obbligati a creare e mantenere un ambiente che impedisca lo sfruttamento e gli abusi sessuali e promuova l'applicazione della presente politica. I

manager a tutti i livelli hanno specifiche responsabilità per il sostegno e lo sviluppo di sistemi che tutelino questo ambiente.

ARTICOLO 3 - DURATA E RECESSO

- I. Il presente Accordo entrerà in vigore e produrrà i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione e sarà efficace sino alla conclusione di tutte le attività di cui all'art. 1 (OGGETTO) che si prevede sarà completata entro il 31/12/2026 – come sarà tra le Parti accertato e con esclusione di qualsivoglia tacito rinnovo.
- II. Resta salvo il diritto di ciascuna delle Parti di risolvere il presente Accordo con effetto immediato e previa mera comunicazione scritta in tal senso, nel caso in cui la controparte si renda inadempiente ai propri obblighi di cui agli articoli 1 e 2.
- III. Fermo quanto previsto nel successivo articolo 5, successivamente alla cessazione del presente Accordo, per qualsivoglia ragione o causa, nessuna delle Parti potrà, né direttamente né indirettamente, continuare a utilizzare i segni distintivi della controparte, né associarli in qualsivoglia modo al proprio nome o ad altre aziende a questo collegate. Tutti i riferimenti ai segni distintivi di cui sopra andranno immediatamente, nel rispetto dei necessari tempi tecnici, rimossi da siti, portali o inserzioni pubblicitarie.
- IV. Alla cessazione degli effetti del presente Accordo, ciascuna delle Parti dovrà restituire all'altra tutto il materiale pubblicitario (volantini, brochure, cataloghi, etc.) in proprio possesso nel quale compaiano i marchi e/o segni distintivi della controparte.

ARTICOLO 4 - RISERVATEZZA

Ciascuna delle Parti si impegna a:

- mantenere - e far mantenere - strettamente riservati tutti i fatti, i documenti, le notizie, le informazioni - nonché in generale tutto quanto concerne la controparte - di cui verrà a conoscenza e/o disporrà in relazione a e/o nello svolgimento dell'attività di cui al presente Accordo (i fatti, i documenti, le notizie e le informazioni, considerati nella più ampia accezione dei relativi termini potranno di seguito essere indicati come le "Informazioni");
- non utilizzare le Informazioni per scopi diversi, in tutto o in parte, da quelli contemplati nel presente Accordo e/o per scopi diversi dall'attività oggetto del presente Accordo;
- non utilizzare le Informazioni per vantaggi personali e/o di terzi; e
- mantenere segrete le Informazioni e non divulgarle o altrimenti renderle note a terzi, sia direttamente sia indirettamente.

ARTICOLO 5 – MARCHI/LOGHI DELLE PARTI

- I. Il logo di FEduF è di proprietà esclusiva della Fondazione per Educazione Finanziaria e al Risparmio e potrà essere utilizzato da Bain esclusivamente per dare esecuzione al presente Accordo.
- II. Il marchio "Bain" e il logo Bain sono marchi registrati del network Bain. Il presente Accordo non conferisce a FEduF alcun diritto relativamente a tale marchio e/o logo e/o segno distintivo e ogni utilizzo, nella più ampia accezione del termine, di tale marchio/logo/segno distintivo dovrà essere sempre previamente autorizzato da Bain.
Nonostante quanto precede, la collaborazione di cui al presente Accordo potrà essere utilizzata come riferimento da ciascuna parte nelle modalità convenute; fatto salvo quanto precede, ciascuna parte si impegna irrevocabilmente in tutte le interazioni con soggetti terzi a non associare, la propria denominazione/ragione sociale/logo/marchio/segno distintivo all'altra parte, al suo nome e/o al logo il preventivo consenso scritto.
- III. Ogni ulteriore o diverso utilizzo della proprietà intellettuale della controparte dovrà essere oggetto di specifico accordo o autorizzazione, incluso l'utilizzo nell'ambito del materiale di comunicazione e diffusione dei risultati del progetto di cui al presente Accordo.

ARTICOLO 6 - CESSIONE DELL'ACCORDO

Le Parti si danno reciprocamente atto della circostanza che il presente Accordo viene stipulato *intuitu personae* ragione per la quale lo stesso non potrà essere ceduto, in tutto o in parte, a terzi, se non previo consenso scritto dell'altra Parte.

ARTICOLO 7 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del General Data Protection Regulation (UE 2016/679), con la stipula del presente Accordo, le Parti prendono atto e si impegnano ad assicurare che i rispettivi dati personali, connessi al presente Accordo, saranno trattati, con modalità elettroniche o manuali, esclusivamente ai fini amministrativi e gestionali connessi all'adempimento delle obbligazioni di legge e delle obbligazioni contrattuali. I dati personali possono essere comunicati a terzi legittimati in relazione al presente Accordo solo per i medesimi fini. Le Parti dichiarano che, in relazione ai dati personali, sono al corrente del diritto di essere informate, di poter cancellare, modificare, aggiornare e opporsi al trattamento di tali dati personali, e di godere degli altri diritti di cui al Capo III del suddetto Regolamento.

FEduF si impegna a rispettare tutti gli obblighi in materia di General Data Protection Regulation (UE 2016/679), nel trattare i dati personali degli studenti e prima di fornirli eventualmente a Bain di aver ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie per il lecito trattamento degli stessi.

ARTICOLO 8 - RISPETTO DELLA LEGGE IN GENERALE E D. LGS. 231/2001

La Bain svolge la propria attività in piena conformità a tutte le leggi, autorizzazioni, norme, regolamenti, decisioni e ordinanze riguardanti qualsiasi aspetto attinente alla conduzione della propria attività. Pertanto, il presente Accordo è subordinato al medesimo principio di rigoroso rispetto delle norme di legge e dei regolamenti tempo per tempo vigenti.

A tale proposito, FEduF si obbliga:

- a non adottare comportamenti che potrebbero determinare una violazione delle norme di legge e dei regolamenti in vigore;
- a non utilizzare, anche solo in Parte, eventuali compensi percepiti in forza del presente Accordo per il raggiungimento di fini che potrebbero determinare una violazione delle norme di legge e dei regolamenti tempo per tempo vigenti;
- più in generale, all'integrale rispetto di tutta la normativa tempo per tempo in vigore.

In particolare, FEduF dichiara e garantisce:

- di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle società e in particolare di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2001;
- che, all'interno della propria organizzazione, dall'entrata in vigore del D. Lgs. n. 231/2001 non risulta sia stato commesso alcuno dei reati ivi contemplati, né sussistono fatti o eventi di qualsiasi tipo che potrebbero dar luogo al rischio di commissione di tali reati;
- di aver adottato nell'ambito della propria struttura adeguate procedure interne, policy e tutte le cautele necessarie al fine della prevenzione degli illeciti a cui si applica il D. Lgs. n. 231/2001 e di rendersi disponibile su richiesta della Bain a mostrare tali procedure interne e policy;
- di avere preso visione, di conoscere e di impegnarsi a rispettare il contenuto del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Bain, e del Codice di Condotta Globale adottati dalle entità legali italiane del Network Bain;
- di impegnarsi, nell'esecuzione dell'incarico ricevuto, anche per i propri esponenti/dipendenti/collaboratori: (i) al rispetto dei principi contenuti nei documenti citati al precedente punto, per quanto a sé riferibili; (ii) ad adottare in ogni caso, nell'esecuzione del presente contratto, tutte le misure idonee a prevenire condotte rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001; (iii) ad informare tempestivamente Bain di qualsiasi atto, fatto o comportamento di cui venga a conoscenza nell'esecuzione del presente contratto che possa dar luogo alla ragionevole convinzione della commissione di uno degli illeciti ricompresi nell'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 231/2001 ovvero previsti dalla normativa e dei regolamenti in vigore;

- di essere consapevole che la non veridicità delle dichiarazioni che precedono ovvero la violazione degli impegni di cui sopra o, comunque, eventuali condotte illecite, rilevanti ai fini dell'applicazione del D. Lgs. n. 231/2001, poste in essere da propri esponenti/dipendenti/collaboratori in occasione o comunque in relazione all'esecuzione dei Servizi, costituiranno a tutti gli effetti grave inadempimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 cod. civ.

ARTICOLO 9 - INDIPENDENZA DI BAIN -RESPONSABILITA'

FeduF riconosce e accetta che, ove Bain dovesse ritenere, a propria esclusiva discrezione, che l'esecuzione del presente Contratto possa esporre Bain a una violazione di normative nazionali o internazionali alle quali qualsiasi entità del Network internazionale di Bain sia soggetta, Bain avrà il diritto di risolvere il presente Contratto con effetto immediato.

In considerazione del carattere gratuito di questo Contratto, nessuna delle parti avrà responsabilità alcuna in relazione allo stesso, tranne in caso di dolo o colpa grave.

ARTICOLO 10 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

FEDuF prende atto che la Bain appartiene a un network internazionale che include soggetti che in Italia hanno adottato un Codice di Condotta Globale (cfr. link al sito Bain), cui la Bain impronta la conduzione degli affari e la gestione dei propri rapporti interni e con terze parti esterne all'organizzazione. I documenti definiscono in particolare le linee guida etico-sociali e i principi di comportamento a cui devono attenersi tutte le persone di Bain così come i suoi fornitori, clienti e partner.

ARTICOLO 11 - ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI

- I. A tutti gli effetti della presente convenzione le Parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi e tutte le comunicazioni tra le Parti andranno inviate a tali indirizzi, a mezzo posta o e-mail, fatte salve le ipotesi espressamente previste nelle quali è fatto obbligo alle stesse di inviare le comunicazioni a mezzo raccomandata AR o PEC.
- II. Ai fini di quanto indicato al precedente comma le Parti specificano le proprie coordinate:

Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al Risparmio

Piazza del Gesù n. 49 - 00186 Roma

PEC : feduf@legalmail.it

Email : scuola@feduf.it

Bain & Company

Via Santa Maria Segreta, 2 N° 3

Cordusio 2.0

20123 Milano

Email:

PEC: bainecompanyitaly.inc@legalmail.it

ARTICOLO 12 - FORO ESCLUSIVO

Tutte le controversie che dovessero insorgere circa l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione del presente Accordo saranno di competenza esclusiva del Foro di Milano.

ARTICOLO 13 - CLAUSOLE FINALI

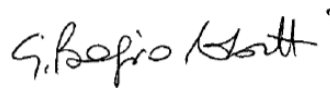
- I. L'eventuale nullità di una o più clausole del presente Accordo non determinerà l'invalidità dell'intero Accordo, salvo il caso in cui la nullità non sia relativa a clausole essenziali.
- II. Qualsiasi modifica alla presente convenzione o dei relativi allegati dovrà espressamente essere approvata per iscritto da entrambe le Parti.
- III. Eventuali inerzie e/o tolleranze, anche reiterate, di una Parte non potranno in alcun modo implicare la rinuncia ai diritti derivanti dalla presente convenzione.
- IV. FEduF espressamente prende atto e accetta, per sé e per i propri subappaltatori e fornitori, che la sua controparte contrattuale è esclusivamente la Bain, pertanto, in relazione ai diritti e alle obbligazioni di cui al presente Accordo, rinuncia sin da ora a qualsiasi azione e/o pretesa nei confronti delle altre entità legali del network Bain, dei loro soci, dei loro dirigenti, del loro patrimonio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, lì 3 marzo 2026



Bain & Company Italy, Inc.



Fondazione per Educazione Finanziaria e al
Risparmio